

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1666 del 29/03/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA TITOLARE: CONTI ANDREA CODICE PRATICA N. BO14A0057
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1720 del 29/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA

TITOLARE: CONTI ANDREA

CODICE PRATICA N. BO14A0057

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2014/313275 del 08/09/2014 (procedimento B014A0057), con

la quale la ditta CONTI ANDREA, C.F./P.IVA:CNTNDR93B20C265S/03532681206, con sede legale in comune di Imola, Via Casola Canina 18, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 10 l/s per complessivi 19.000 metri cubi/anno (mc/a) da esercitarsi mediante un nuovo pozzo da realizzarsi sul terreno di proprietà del signor Facchini Ciziano, a ciò consenziente, censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 102, mappale 105 e di cui si chiede l'autorizzazione alla perforazione;

vista la Determina n. 2093 del 26/02/2015 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo, con:

- validità annuale e decorrenza dal 26/02/2015;
- la prescrizione di limitare la profondità del pozzo fino a 160 m dal piano campagna e a condizione che la concessione al prelievo richiesta potrà essere assentita con una portata massima di 10 l/s per complessivi 12.500 mc/a, da maggio a settembre, come da prescrizioni stabilite dall'Autorità di Bacino del Reno nel parere rilasciato ed acquisito agli atti al Prot. n. PG/2014/473535 del 05/12/2014;

tenuto conto che il richiedente Conti Andrea:

- non ha potuto realizzare la perforazione autorizzata nel periodo temporale di validità del provvedimento, in mancanza della disponibilità del terreno sul quale lo stesso avrebbe dovuto realizzarsi;
- successivamente, ha mostrato ancora l'interesse alla realizzazione del pozzo già autorizzato, con nuova istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2016/18334 del 30/09/2016 (procedimento B016A0059), nella quale comunica di avere acquisito la disponibilità del terreno e la necessità di ottenere nel più breve tempo possibile l'autorizzazione richiesta per non perdere i finanziamenti previsti da ISMEA per la realizzazione del piano aziendale;
- con la nuova istanza ha richiesto che il volume annuale concedibile sia fissato nella misura di 19.000 mc per soddisfare pienamente il fabbisogno irriguo, come da più dettagliato piano colturale presentato;

richiamata la Determina n. 5182 del 21/12/2016 con la quale sono stati accolti i solleciti della ditta richiedente, prorogando la validità della Determina n. 2093 del 26/02/2015 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno, di autorizzazione alla perforazione di pozzo, per un periodo di altri 12 mesi, a condizione che:

- la concessione al prelievo dovrà essere rilasciata con la prescrizione di monitoraggio piezometrico nel pozzo;
- la richiesta della ditta istante di ottenere comunque una concessione al prelievo per un volume di 19.000 mc/a dovrà essere sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino del Reno;

considerato che con successiva integrazione inviata a mezzo mail il 09/01/2017, la ditta richiedente ha rettificato in 15.190 mc/a l'effettivo fabbisogno idrico per il quale richiedere la concessione al prelievo;

verificato che come previsto dalla suddetta Determina di proroga è stato richiesto nuovo parere all'Autorità di Bacino;

preso atto che l'Autorità di Bacino del Reno, con parere acquisito agli atti in data 25/01/2017 con il n.PGBO/2017/1635, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, si è espressa in senso favorevole al rilascio della concessione per un prelievo annuo di 15.190 mc, con le prescrizioni di:

- installare un contatore dei volumi d'acqua prelevati dal pozzo;
- misurare il livello statico della falda nel pozzo almeno due volte l'anno;
- di verificare la messa in atto di tutte le misure di risparmio idrico previste nel PTA;

vista la Relazione Tecnica di fine lavori di realizzazione del nuovo pozzo, assunta agli atti al n. PGBO/2017/3830 del 21/02/2017, dalla quale si evince che il pozzo è stato perforato fino alla profondità di 73 m dal piano campagna, rispetto ai 160 m di progetto, ed in un punto diverso da quello previsto ma sempre all'interno del terreno censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 102, mappale 105, divenuto di proprietà del richiedente;

verificato che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, sulla base delle nuove caratteristiche di profondità e di ubicazione del pozzo perforato, il prelievo avviene sempre nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - confinato inferiore", codice 02510ER-DQ2-CCI, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente; ma, che, a scala locale, diversamente da quanto verificato nel punto previsto in sede di progetto, è caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresa tra 25 e 20 metri dal piano campagna e non più tra 30 e 25 m; del trend piezometrico positivi e di subsidenza accettabili;

considerato che, nel nuovo punto di prelievo, in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), la soggiacenza della falda denota un acquifero non più in deficit elevato ma con deficit medio e che, pertanto, il suo sfruttamento sarebbe possibile senza il controllo costante del suo stato quantitativo attraverso un monitoraggio piezometrico di sito specifico;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla-osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare e senza più la necessità della prescrizione di monitoraggio piezometrico precedentemente stabilita nella Determina n. 5182 del 21/12/2016 di proroga della autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo;

ritenuto che, per gli effetti di questa concessione, la domanda assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2016/18334 del 30/09/2016 (procedimento BO16A0059) possa essere superata ed archiviata;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 217,00;
- del canone di concessione per l'anno 2017, pari ad € 45,57 in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta CONTI ANDREA, C.F./P.IVA: CNTNDR93B20C265S/03532681206, con sede legale in comune di Imola, Via Casola Canina 18, **la concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante un nuovo pozzo autorizzato con Determina n.5182 del 21/12/2016 sul terreno censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 102, mappale 105, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una con una portata massima di 10 l/s fino ad un volume massimo di 15.190 mc/a, ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2026**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

g) la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta dal concessionario con domanda Prot. n. PGBO/2016/16260 del 01/09/2016 (procedimento BO16A0053) potrà essere rilasciata soltanto per un volume massimo annuale di prelievo di 10.175 mc/a;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di archiviare la domanda assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2016/18334 del 30/09/2016 (procedimento BO16A0059);

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 60,76= per **l'anno 2017**, di cui è dovuto l'importo di € 45,57= in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; **da versarsi anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la **cauzione** è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo previsto, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015; da versarsi **anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" sul c/c postale n. 00367409;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta CONTI ANDREA, C.F./P.IVA: CNTNDR93B20C265S/03532681206, con sede legale in comune di Imola, Via Casola Canina 18.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - confinato inferiore", codice 02510ER-DQ2-CCI, mediante un pozzo ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:713452 Y:918710, sul terreno identificato al NCT del comune di Imola al foglio 102 mappale 105, così come indicato nella documentazione agli atti;

B) il pozzo è profondo 73 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro interno di 160 mm, con unico livello filtrante alla profondità tra 71,50 a 73,00 m dal piano campagna. Nel pozzo è inserita una pompa sommersa di potenza pari a 13 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 10 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 l/s per un volume massimo di prelievo di 15.190 mc/a, da esercitarsi nel solo periodo da maggio a settembre;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione agricola, Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa del pozzo un idoneo dispositivo di misura dei volumi di prelievo;
- misurare i livelli piezometrici nel pozzo, immediatamente prima e subito dopo il periodo di utilizzo;
- inviare, entro il mese di marzo di ogni anno, all'Autorità di Bacino del Reno e a questa Struttura, le misure di volume e di piezometria rilevate nell'anno precedente;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico

generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Conti Andrea, titolare dell'omonima ditta individuale, C.F./P.IVA: CNTNDR93B20C265S/03532681206, con sede legale in comune di Imola, Via Casola Canina 18, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.